

CONVENZIONE QUADRO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi di Trieste

(omissis)

E

il Comune di Trieste

(omissis)

Premesso

- Che gli artt. 1 e 10 del decreto M.U.R.S.T. 3 novembre 1999 n° 509 prevedono tra le attività indispensabili per assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, attività formative volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142;
- Che il decreto ministeriale da ultimo citato, in attuazione della legge 24 giugno 1997 n° 196 sostiene la promozione di tirocini di formazione e di orientamento in enti pubblici e privati prevedendo che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n° 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n° 1859;
- Che l'art. 7, comma 1, lettere c) e d), del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142 prevede lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento sia per studenti universitari che per laureati o diplomati entro i 18 mesi successivi al termine degli studi;
- Che il decreto ministeriale 4 agosto 2000 sancisce che i corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali;
- Che il decreto ministeriale 28 novembre 2000 prevede attività di tirocini formativi in relazione agli obiettivi specifici delle singole classi;
- Considerato il rapporto di collaborazione instauratosi ormai da anni tra il Comune di Trieste e le singole facoltà dell'Ateneo triestino che ha consentito l'attuazione, con reciproca soddisfazione, di una pluralità di rapporti di tirocinio;
- Richiamato il Protocollo di collaborazione fra il Comune di Trieste - Area Risorse Umane ed Organizzazione - e l'Università degli Studi di Trieste, già approvato dai competenti organi deliberanti ed attualmente in fase di stipulazione, con il quale le parti hanno previsto il "proseguimento della collaborazione sui tirocini formativi dei laureandi/laureati in comune accordo tra le parti";
- Ritenuto opportuno estendere detta collaborazione a tutte le facoltà dell'Ateneo triestino, prevedendo una disciplina quadro uniforme

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Disposizioni generali

1. Ai sensi della L. 24.06.1997 n° 196, del D.M. 25.03.1998 n° 142, del D.M. 03.11.1999 n° 509, del D.M. 04.08.2000, del D. M. 28.11.2000 il Comune di Trieste si impegna ad accogliere, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e/o di servizio, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi, studenti universitari e laureati dell'Ateneo triestino in tirocinio di formazione ed orientamento.
2. Il Comune di Trieste si impegna altresì ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e/o di servizio, studenti universitari – italiani, comunitari ed extra-comunitari – partecipanti a programmi di mobilità studentesca dei quali l'Ateneo triestino sia partner.
3. I tirocini hanno, di norma, durata trimestrale e comunque non superiore a mesi dodici, ovvero a mesi ventiquattro in caso di soggetti portatori di handicap; è tuttavia facoltà del Direttore dell'Area Risorse Umane e Organizzazione concedere, con proprio atto, proroghe trimestrali del tirocinio, entro i limiti temporali massimi di cui al periodo precedente, a seguito di richiesta motivata del dirigente della struttura comunale ospitante e previo consenso del tirocinante interessato.
4. E' consentita la partecipazione ad un solo tirocinio formativo presso il Comune.
5. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro; i tirocinanti non possono vantare nei confronti del soggetto ospitante alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo in genere.

Art. 2

Adempimenti preliminari

1. Il numero di tirocini da attivare, la loro durata, il contenuto, il corso di laurea e/o diploma interessati nonché l'Area/Servizio comunale presso la/il quale si articoleranno, sono concordati dalle parti (Facoltà interessate e Comune di Trieste) sulla base di progetti formativi predisposti, in relazione alle funzioni e agli obiettivi delle singole Aree o Servizi interessati, dall'Amministrazione comunale e comunicati alle Facoltà interessate.
2. I progetti formativi, come concordati ai sensi del comma 1, sono pubblicati e aggiornati – a cura della Direzione dell'Area Risorse Umane e Organizzazione – sul sito internet del Comune di Trieste.
3. Le Facoltà interessate individuano i tirocinanti secondo i requisiti specifici richiesti nei progetti e ne comunicano alla Direzione dell'Area Risorse Umane i nominativi relativi, unitamente a quelli dei tutori universitari.
4. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, la Direzione dell'Area Risorse Umane organizza un incontro preliminare tra il candidato selezionato dalla Facoltà e il Direttore della struttura comunale ospitante finalizzato a verificare il reciproco gradimento e a definire le modalità di attuazione del progetto formativo.

Art. 3 **Svolgimento del tirocinio**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico e da un responsabile comunale indicato dal soggetto ospitante, coincidente di norma con il direttore della struttura nella quale si svolgerà il tirocinio stesso.
2. Il tirocinio si svolge in attuazione del progetto formativo concordato ai sensi dell'articolo 2 e si concreta in attività esclusivamente e strettamente riguardanti il contenuto del progetto medesimo.
3. Per ciascun tirocinio i tutori predispongono, secondo lo schema allegato sub 1), una scheda progetto contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - il corso di laurea o diploma frequentato;
 - l'Area o il Servizio proponente;
 - i nominativi del tutore universitario e del tutore comunale;
 - la sede/i presso la/le quale/i si svolgerà il tirocinio, con l'indicazione del tempo di accesso ai locali;
 - la durata del tirocinio;
 - i crediti formativi universitari;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione delle prescrizioni particolari eventualmente necessarie in relazione alla specificità del progetto da realizzare;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. Copia della scheda progetto, debitamente compilata e sottoscritta dai soggetti di cui al precedente comma, viene inoltrata dal responsabile della struttura comunale ospitante al Direttore dell'Area Risorse Umane e Organizzazione e all'Università per l'anagrafe dei tirocini ove esistente.
5. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dalla scheda progetto;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4 **Interruzione del tirocinio**

1. Nel caso di insorgenza di gravi problemi imputabili al comportamento del tirocinante, è data facoltà al responsabile della struttura comunale ospitante di interrompere l'attività di tirocinio e di disporre l'allontanamento definitivo del tirocinante, motivandone le ragioni al tutore universitario.
2. Nel caso di inosservanza, da parte della Struttura comunale ospitante, degli impegni convenzionalmente assunti nei confronti del tirocinante, è data facoltà al tutore universitario di interrompere, su richiesta del tirocinante, l'attività di tirocinio, motivandone le ragioni al tutore comunale.

Art. 5 Oneri

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante s'impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
3. La presente Convenzione non comporta a carico del soggetto ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con il presente atto.

Art. 6 Disposizioni transitorie e finali

1. La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata con determinazione del Direttore dell'Area Risorse Umane e Organizzazione per un ulteriore triennio, salva la possibilità di disdetta da esercitarsi dalle parti almeno tre mesi prima della scadenza mediante apposita dichiarazione spedita a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. La Convenzione sostituisce tutte quelle attualmente in essere con l'Università degli Studi di Trieste relative all'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento, che devono intendersi automaticamente caducate dalla data della sottoscrizione della presente.
3. I rapporti di tirocinio gratuito già avviati in base alle Convenzioni caducate ai sensi del comma 2 e pendenti alla data ivi indicata sono ricondotti – a decorrere dalla medesima data – alla disciplina di cui al presente atto.
4. Eventuali controversie derivanti dall'applicazione e/o dall'interpretazione della presente Convenzione, non definibili in via amministrativa, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
5. In siffatta ipotesi le parti concordano di assoggettarsi all'esclusiva competenza del Foro di Trieste.
6. Per quanto non previsto dal seguente atto si fa riferimento alla normativa vigente.
7. Il presente atto, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86, tariffa parte II, art. 4.

Trieste, 29 luglio 2004

(omissis)